



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15

OGGETTO:

Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2017/2019 (modifica all'atto di Giunta comunale n. 8 del 17 febbraio 2017)

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **tredici** e minuti **trentatre** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	Mameli Gualtiero - Sindaco	Si
2.	Meloni Antonio - Assessore	Si
3.	Pili Giuseppe Michele - Assessore	Si
4.	Daga Salvatore - Assessore	No
5.	Paba Katia - Assessore	Si
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Lorenzina Piras il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 91, comma 1, del citato decreto dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14 c. 7 del D.L. 331.5.2010 n. 78 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Che il Comune di Aritzo per l'esercizio Finanziario 2016 ha rispettato i vincoli imposti dal pareggio di bilancio;

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Richiamato l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015), che disciplina la capacità assunzionale per gli anni 2014-2015;

Richiamato l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, che disciplina la capacità assunzionale per gli anni 2016;

Verificate le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro flessibile

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

VISTA la legge n. **114/2014**, di conversione del decreto legge n. **90/2014**, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva *"E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale"*;
- **introduce** il comma 557 quarter legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a **€ 457.100,59**;

Tenuto conto che la presente proposta, di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, concerne solo la casistica di assunzioni a tempo determinato;

Che per il triennio 2017/2019 non vengono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie recante oggetto: "art. 1, comma 557, legge n. 296/2006, Interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce dell'evoluzione ordinata intervenuta per effetto del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante la novella legislativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

Che il Comune di Aritzo, essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **non è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78**

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, che per il Comune di Aritzo è pari a **€ 50.415,89**;

Preso atto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Dato atto che:

- il Comune di Aritzo ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 1° luglio 2016;

Tenuto conto che relativamente alle spese del personale che alla data odierna non è stata stipulata alcuna convenzione per la segreteria comunale; che l'Amministrazione si impegna a ridurre nel bilancio 2017 le spese della segreteria sino al limite indicato dal comma 557 della finanziaria;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 17 febbraio 2017 di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019;

Considerato che :

- con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 17 gennaio 2017 veniva prevista l'assunzione del tecnico ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- che in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione sopra citata, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 53 del 20 febbraio 2017 disponeva di procedere alla copertura del posto di Istruttore direttivo categoria "D", posizione economica " D1", nell'area tecnica e manutentiva, mediante assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 stipulato con l'ing. Stefano Anedda, dipendente del Comune di Ulatirso , previamente autorizzato con nota del 9 febbraio 2017 del Comune di Ulatirso;

Considerato che con l'assunzione disposta con l'articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004 copre solo un numero di 12 ore di servizio insufficienti per il disbrigo degli adempimenti facenti capo al servizio tecnico manutentivo;

Tenuto conto dell'impellente esigenza di provvedere a potenziare l'ufficio tecnico delle figure professionali necessarie a portare avanti il disbrigo di pratiche urgenti e improrogabili giacenti presso il servizio, onde evitare danni patrimoniali all'Ente;

Che a tal fine si intende:

- prorogare il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, con l'ing. Stefano Anedda sopra nominato, per un periodo di mesi due, decorrenti dal 23 aprile 2017 al 30 giugno 2017;

- procedere all'assunzione di un'altra figura professionale a tempo determinato e pieno attingendo dalle graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo;

Dato atto altresì che, le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

Richiamata la normativa vigente in materia di utilizzo di graduatoria, specificamente:

- l'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'articolo 17 della Legge 400/1988;
- l'articolo 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'articolo 36, comma 2° del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 125/2013 che dispone : " per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che fornisce indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

VISTO il decreto – legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – specificamente l'articolo 1 – comma 1 con il quale si dispone la proroga al 31 dicembre 2017 della validità delle graduatorie approvate;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito, ai all'articolo 19 comma 8 della Legge n. 448/2011, il parere favorevole del revisore dei Conti;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL:

- 1) il parere del Responsabile del Servizio Personale, sotto il profilo tecnico;
- 2) il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, onde evitare gravi danni all'Ente;

Con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;

DELIBERA

- 1) **di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo determinato per **l'anno 2017**, come di seguito riportato:

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI – ANNO 2017

- a) assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno (36 ore) mediante utilizzo di una graduatoria di un pubblico concorso approvato da altro comune: dal 31 marzo al 31 maggio 2017 - n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat. d – servizio tecnico manutentivo –con contratto a tempo determinato e parziale (36 ore) -
- b) proroga assunzione di un istruttore direttivo categoria d, con contratto a tempo determinato per n. 12 ore settimanali, con ricorso all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e del comma 557, articolo 1 della legge n. 311/2004 per un periodo di mesi due, decorrenti dal 23 aprile 2017 al 30 giugno 2017;

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE

ANNI 2017/2019

- 1) anno 2017: assunzione n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D.1 servizio tecnico manutentivo, con contratto a tempo determinato full time (36 ore), dal 31 marzo 2017 al 31 maggio 2017, mediante utilizzo di una graduatoria di un pubblico concorso approvato da altro Comune – anno 2017;
- 2) proroga, dal 23 aprile 2017 al 30 giugno 2017, assunzione di un istruttore direttivo categoria D, con contratto a tempo determinato per n. 12 ore settimanali, con ricorso all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e del comma 557, articolo 1 della legge n. 311/2004;

ANNO 2018

Nessuna assunzione ne' a tempo indeterminato ne' a tempo determinato

ANNO 2019

Nessuna assunzione ne' a tempo indeterminato ne' a tempo determinato

- 3) **di dare atto** che questa Amministrazione si impegna a ridurre nel bilancio 2017 le spese della segreteria sino al limite indicato dal comma 557 della finanziaria, così come motivato nella parte premessa del presente atto;
- 4) **di dare atto** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale
- 5) **di riservarsi** la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alle OO.SS. per eventuali rilievi ai sensi degli articoli 7 e 8 del vigente C.C.N.L.
- 7) **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI

(art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Gualtiero Mameli)

Sotto il profilo CONTABILE: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Rosanna Lai)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

Il Segretario Comunale
Lorenzina Piras

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
Lorenzina Piras